

LE INIZIATIVE DEL SOLE

Dichiarazioni dei redditi

L'esonero dal pagamento è certo solo per chi rientra nei minimi o nel forfettario: agli altri resta la bussola delle sentenze di Cassazione, che però affrontano casi specifici da cui non è sempre facile trarre regole generali

L'Irap resta un rebus per professionisti e Pmi

Giorgio Gavelli

Irap: versare (e dichiarare) o auto-esonerarsi? Anche quest'anno professionisti e piccoli imprenditori sono alle prese con il tributo regionale e con il solito dubbio sulla presenza, o meno, degli elementi che fondano quell'autonoma organizzazione che costituisce presupposto fondamentale per la soggettività passiva.

Senza norme di riferimento (nonostante ripetuti tentativi e promesse) e con una prassi oramai datata e superata dalla giurisprudenza di legittimità, sono proprio le sentenze di Cassazione a far da bussola ai comportamenti dei contribuenti. Purtroppo, però, nonostante quella che viene definita "funzione nomofilattica" della Suprema corte, non è facile decidere sui casi concreti.

Le sentenze riguardano sempre casi specifici, da cui è poco opportuno trarre principi universali, senza considerare che vari elementi (come è stata impostato il ricorso da parte del contribuente, come è stato assolto l'onere probatorio, come sono state scritte le decisioni di merito, una possibile diversità di vedute tra giudici della stessa sezione, eccetera) concorrono a creare un mosaico che lascia intravedere delle scelte di fondo ma che non può costituire la cartina di tornasole tanto attesa dai contribuenti e dai professionisti che li assistono, privi anche della possibilità di presentare interpello (risoluzione 82/E/2016).

Tra i casi più recenti su cui si sono

pronunciati i giudici di legittimità ci sono quelli che riguardano i medici (e più in generale i professionisti) che operano in più strutture, i soggetti che si avvalgono di collaboratori, lo svolgimento di incarichi in società esterne o l'affidamento da parte di un autonomo di attività a soggetti terzi (si veda il grafico in pagina).

Le norme

Non hanno il problema Irap i contribuenti che si trovano nel regime dei minimi (o di vantaggio) ed in quello forfettario. Per chi ha le caratteristiche del "minimo", l'esonero, in linea di principio, vale a prescindere dall'esercizio dell'opzione (circolare 45/E/2008), conclusione che l'Agenzia dovrebbe "aggiornare" nei confronti dei forfettari.

Per chi supera i limiti dei regimi supersemplificati (o incorre in qualche causa di esclusione) non esistono regole specifiche, se non l'articolo 2 del Dlgs 446/1997 che è alla base del contenzioso.

I tentativi

Proprio questa norma è entrata nel dibattito parlamentare nell'ambito dell'esame del Ddl semplificazioni. Nella seduta del 9 aprile scorso, in commissione Finanze alla Camera, è stato proposto un emendamento volta a introdurre (con decorrenza 2020) l'esonero in caso di «lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi percepiti,

e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale».

Al di là delle criticità testuali, non sembra che l'emendamento abbia molte chance di comparire nel testo finale della legge, così come anni fa venne accantonata dal Governo una proposta assai più articolata che, in estrema sintesi, prevedeva l'esclusione dal tributo regionale in caso di impiego di un addetto con costo massimo di 18 mila euro lordi annui, spese per collaborazioni occasionali non superiori ai 5 mila euro annui e costo complessivo dei beni strumen-

tali (compresi quelli in leasing, locazione o comodato ma esclusa l'autovettura) non superiore a 20 mila euro al lordo degli ammortamenti.

La prassi e le sentenze

I chiarimenti delle Entrate si fermano alla circolare 45/E/2008, citata dalle istruzioni al modello dichiarativo, le quali, oltre all'esonero per minimi e forfettari, ricordano solo il caso dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo (articolo 1, comma 125 legge 208/2015).

Il "pallino" è quindi da anni in mano ai giudici tributari. È evidente, comunque, che una questione di questa portata non può essere lasciata in balia del contenzioso.

L'iniziativa del Sole 24 Ore

Dichiarazioni24 è il percorso di aggiornamento professionale articolato su nove convegni in streaming e una banca dati per gli abbonati **isole24ore.com/speciale-dichiarazioni**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



LA GIURISPRUDENZA

Le ultime massime della Cassazione in tema di autonoma organizzazione e presupposto impositivo Irap

- Non si presenta la dichiarazione e non si versa l'Irap, eventualmente andando a rimborso per quella già versata
- Situazione "di confine" che necessita di approfondimento
- Si presenta la dichiarazione e si paga il tributo

LO STUDIO ASSOCIATO CON INCARICHI IN COLLEGI SINDACALI

L'esercizio di incarichi di amministrazione e controllo, da parte di singoli professionisti associati, consente di scorporare dalla base imponibile i relativi compensi. Affinché ciò sia possibile, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire in modo separato rispetto alle altre attività poste in essere all'interno dell'associazione (con onere probatorio a carico di quest'ultima).
Ordinanza 12495/2019



NIENTE DIPENDENTI MA COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI

Per un professionista l'assenza di dipendenti esecutivi non significa necessariamente che non ricorra autonoma organizzazione. Secondo la Cassazione, l'utilizzo di lavoro altrui (che sia dipendente o meno) può comunque essere indice di autonoma organizzazione se eccede il mero livello del dipendente con mansioni esecutive.
Sentenza 12331/2019 e ordinanza 15559/2018



IL GEOMETRA CON INCARICHI AFFIDATI A TERZI

È soggetto a Irap il geometra che corrisponde elevati compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti.
Ordinanza n. 10977/2019



MEDICO SPECIALIZZATO IN PIÙ STRUTTURE SANITARIE

L'autonoma organizzazione non ricorre se i fattori produttivi sono messi a disposizione da una o più strutture di cui è responsabile.
Ordinanza n. 8413/2019



L'AVVOCATO IN MATERNITÀ

È irrilevante ai fini dell'autonoma organizzazione la corresponsione di compensi a terzi da parte di un avvocato, durante il periodo d'imposta in cui sia stata assente dal lavoro per gravidanza.
Ordinanza 7135/2019



PROFESSIONISTA CHE OPERA IN PIÙ STUDI A LUI RIFERITI

Ai fini del presupposto impositivo assume rilevanza la pluralità di studi professionali in cui il contribuente svolge la propria attività. Sarà quindi necessario valutare caso per caso.
Ordinanze 4419/2019 e 15559/2018



COMPENSI E SPESE ELEVATE DI NATURA PROFESSIONALE

L'entità dei compensi percepiti dal contribuente, vale a dire l'ammontare del reddito conseguito, non assume rilievo ai fini della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. D'altro canto, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale, come le spese alberghiere o di rappresentanza, l'assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale e, pertanto, rappresentare un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo.
Ordinanza 719/2019 e sentenza 8823/2019



PROFESSIONISTA CON DUE PRATICANTI RETRIBUITI

Elevati compensi corrisposti a diversi praticanti possono rappresentare un contributo alla produttività del contribuente, incrementandone il reddito.
Ordinanze 33382/2018 e 1723/2018



ESERCIZIO DI PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA

L'esercizio in forma societaria di una professione costituisce ex lege un presupposto dell'Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione.
Ordinanza 22870/2018



TABACCAIO SENZA DIPENDENTI

Anche nella rivendita di generi di monopolio è il contribuente a dover dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione, non sussistendo alcun automatismo impositivo né esonerativo.
Ordinanza 19329/2018



ATTORE CON COLLABORATORI

Non è sufficiente a configurare l'autonoma organizzazione il fatto che un contribuente - che svolge l'attività di attore - eroghi compensi a collaboratori che lo coadiuvano nella sua performance.
Ordinanza 17130/2018



Tra i casi affrontati dalla Corte negli ultimi mesi, gli incarichi esterni e il lavoro in più strutture

24 ORE

* Oltre il prezzo del quotidiano